



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P. 41016 – P.zza 1°Maggio, 26 – P.IVA 00224020362 – tel. 059.6789111 – fax 059.6789123

Servizio Programmazione e Gestione del Territorio

Servizio Programmazione e Gestione del Territorio

Novi di Modena, 18.07.2011

Prot. Gen. N. 4990

Alla c.a. **Tecnici liberi professionisti operanti sul territorio**

Alla c.a. **Ordini e Collegi della Provincia di Modena**

Alla c.a. **Sportello Unico per le Attività Produttive
Dell'Unione delle Terre d'Argine**

Dott. Andrea Scappi

Alla c.a. **Responsabili SUE di Campogalliano, Carpi, Soliera**

L'originale firmato e protocollato è depositato agli atti del Comune presso lo Sportello Unico per l'Edilizia

Oggetto:	<ul style="list-style-type: none">• D.L. 13.05.2011, n. 70 come modificato con L. 12 luglio 2011, n. 106 - art. 5 – Prime indicazioni in ordine all'applicabilità della S.C.I.A. in ambito edilizio.• D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 – Indicazioni in merito a procedure amministrative per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.
----------	--

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 110 del 13 maggio 2011 è entrato in vigore il 14.05.2011 il decreto legge n. 70 (denominato Decreto Sviluppo) che, all'art. 5, contempla nuove norme riguardanti l'attività edilizia privata. Il decreto legge è stato convertito, con modifiche, in Legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011.

Una delle novità di maggior rilievo apportata dalle nuove disposizioni riguarda la modifica all'art. 19 della L. 241/90 in tema di SCIA, già introdotta dalla L. 122/2010 che ha modificato l'art. 19 pre-vigente.

Con il nuovo DL è stato innanzi tutto precisato - visti peraltro i dubbi sollevati da più parti al riguardo ed i ricorsi alla Corte Costituzionale inoltrati da 8 Regioni - che **l'istituto della SCIA e le annesso disposizioni si applicano anche alla materia edilizia**: la disposizione è stata confermata anche con la conversione in legge.

Pertanto gli interventi edilizi precedentemente realizzabili con D.I.A. ora devono essere assoggettati a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): viene meno quindi la possibilità di accettare anche la D.I.A. consentendo il "doppio canale", come invece era stato ammesso in fase di prima applicazione della legge 122/2010 (vedi precedente comunicato del 31.12.2010), salvo alcune eccezioni di cui al seguito.

Vista la portata delle recenti disposizioni e le difficoltà applicative e di raccordo con le norme vigenti in capo edilizio, in un'ottica collaborativa con gli utenti, al fine di consentire un margine temporale di "adattamento" e allineamento alle nuove disposizioni, le D.I.A. che sono state comunque accettate a partire dal 16/05/2011 sono state e saranno valutate e istruite come S.C.I.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 L. 241/1990 come modificato dalla L. 122/2010 ed ora integrato dal D.L. 70/2011, art. 5, come convertito in Legge.

A fronte di quanto sopra appare opportuno quindi fornire le seguenti precisazioni e indicazioni operative, salvo l'emanazione di diverse disposizioni/direttive regionali o comunque sovraordinate:

- Dato atto che con la S.C.I.A. è data la possibilità di dar corso all'esecuzione dei lavori a partire dalla data di deposito della medesima, si ritiene che, per un principio generale dell'attività edilizia, nulla vieti di indicare una data successiva, entro un anno dalla presentazione, e fermo restando che la validità è da intendersi sempre di 3 anni dalla data dichiarata di inizio lavori, in coerente analogia con quanto previsto dalla disciplina già vigente per la DIA; qualora non venga indicata una data successiva si intenderà che l'inizio dei lavori avverrà il giorno stesso della registrazione della SCIA.
- La verifica dei requisiti e dei presupposti d'ammissibilità della S.c.r.i. edilizia deve essere svolta entro i 30 giorni dalla registrazione;
- La D.I.A. rimane ancora vigente e operante, come precisato dalle nuove norme, qualora riguardi interventi soggetti a "super-D.I.A.": il decreto precisa, infatti, che le disposizioni di cui all'art. 19, come modificato, si applicano alle DIA, come disciplinate dal DPR 380/01, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse siano alternative o sostitutive del permesso di costruire.

Nel caso di Novi si ritiene che rientrino in tale fattispecie i seguenti interventi:



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P 41016 – P.zza 1°Maggio, 26 – P.IVA 00224020362 – tel. 059.6789111 – fax 059.6789123

Servizio Programmazione e Gestione del Territorio

- Nuova costruzione interna a Piano Particolareggiato nel quale siano state approvate precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
 - Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione pari volume, sagoma e area di sedime e la ristrutturazione edilizia complessa o integrale di edifici esistenti, ovvero che porti ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comporti aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici;
 - Interventi compresi nel Piano Integrato di Recupero, sia di Novi, sia di Rovereto, qualora i progetti corrispondano esattamente, o con lievi variazioni non sostanziali, alla proposta tipologica, formale, compositiva e architettonica contenuta nel Piano, previo rilascio di atto di assenso
 - Interventi di variante a precedente DIA ex Legge Regionale 6/2009 (Piano Casa)
- Sempre in tema di interventi edilizi soggetti a SCIA, si ritiene che tale disciplina possa trovare applicazione per la tipologia "ristrutturazione" (semplice), in coerenza con quanto previsto dall'art.8 della nostra normativa regionale di riferimento, la Legge Regionale 31/02. Restano ferme le specifiche disposizioni contenute nella delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 30.10.2003 là dove prescrivono il permesso di costruire per particolari interventi di restauro o di ristrutturazione o su beni vincolati o in zona agricola, ecc.;
 - Per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico la SCIA potrà essere presentata solo ed unicamente in presenza di autorizzazione paesaggistica precedentemente acquisita;
 - Per i casi in cui, in base a norme di Legge o di Norme Tecniche d'Attuazione del PRG o di Regolamento edilizio, sia obbligatorio acquisire il parere della Commissione per la Qualità architettonica e per il Paesaggio, trattandosi di un parere di natura discrezionale, non è ammessa l'asseverazione da parte del Tecnico abilitato pertanto la SCIA presentata in assenza del parere è da intendersi priva dei requisiti e presupposti di legge cui il riformato art. 19 della Legge 241/1990 subordina la perfezione e l'efficacia;
 - Per interventi da eseguire su immobili destinati ad attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, il procedimento della SCIA è compreso nel "Procedimento automatizzato" di cui all'art. 5 del DPR 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, pertanto in coerenza con i disposti e le procedure del medesimo;
 - In coerenza con l'impianto normativo vigente, si ritiene che anche in tema di accertamento di conformità edilizio-urbanistica ai sensi dell'art. 17 L.R.23/04 debba essere ammessa la presentazione di una SCIA là dove è previsto il deposito di sanatoria mediante DIA, nel rispetto di quanto previsto dall'art.17 citato e fatte salve le specificazioni di cui sopra.
 - La nuova norma modifica l'art. 20 del DPR 380/2011 per quanto attiene alla disciplina del procedimento per il rilascio del permesso di costruire introducendo alcune innovazioni tra le quali il silenzio assenso e l'asseverazione del professionista, disposizioni che la nostra normativa regionale aveva già introdotto con L.R. 31/2002 (artt. 13 e segg.): quest'ultima resta la norma di riferimento applicabile in quanto più favorevole per il cittadino sia sotto il profilo della semplificazione sia della riduzione dei tempi.
 - Nel caso in cui, a seguito dei controlli formali o di merito, si verifichi che la SCIA sia stata depositata in assenza dei requisiti e presupposti previsti per legge, potranno essere assunti due tipi di provvedimenti:
 - 1– emissione di **provvedimento di diffida a conformare** l'intervento oggetto della SCIA alle norme, se questo è adeguabile (ad es. si potrebbe trattare di una richiesta effettuata per la regolarizzazione documentale o per la modifica del progetto allo scopo di rendere l'intervento conforme alle norme); nella diffida verrà fissato un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale integrare la pratica per rendere perfetta la SCIA e quindi consentirne l'efficacia. La mancata conformazione comporta l'emissione di ordine a non proseguire i lavori e la rimessa in pristino.
 - 2– emissione di **ordinanza di divieto alla prosecuzione dei lavori e rimessa in pristino entro 90 giorni** se la SCIA non è conforme alle norme di legge e non è conformabile. Detta Ordinanza, con la quale la SCIA viene preventivamente annullata ed archiviata, segue le procedure amministrative tipiche degli abusi edilizi, pertanto verrà trasmessa al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P. 41016 – P.zza 1°Maggio, 26 – P.IVA 00224020362 – tel. 059.6789111 – fax 059.6789123

Servizio Programmazione e Gestione del Territorio

- Un'opportuna sottolineatura è dovuta, in relazione a quanto sopra, relativamente ai nuovi profili di **responsabilità penale** per il tecnico professionista asseverante, in caso di dichiarazioni mendaci. Si ricorda, infatti, che il comma 6 dell'art. 19, già nella precedente stesura della L. 122/2011 e ora confermata, sanciva che la falsa attestazione sui requisiti e presupposti adottati a fondamento dell'ammissibilità della SCIA è **punita con la reclusione da uno a tre anni**. La norma pare estendere lo stesso profilo di responsabilità anche alle altre dichiarazioni mendaci comunque contenute nella SCIA, ancorché provenienti dal privato nella veste di proprietario/committente o da altro soggetto che a qualunque titolo interagisca nella SCIA e nelle certificazioni ad essa pertinenti. Si sottolinea come l'aspetto qui trattato sia di estrema importanza per le SCIA/DIA per nuovi interventi, ma non di meno per SCIA/DIA/PdC in sanatoria, soprattutto rispetto agli elaborati di stato legittimato e stato di fatto: da una disamina delle pratiche pervenute, rapportate ai controlli sugli atti giacenti presso la Pubblica Amministrazione e ai controlli eseguiti sul posto, si è verificato che sovente tali elaborati sono redatti con superficialità e scarso approfondimento provocando problematiche relative proprio alla valutazione di eventuali dichiarazioni mendaci sia a carico del professionista sia a carico del cittadino.

Infine, dal punto di vista operativo, in attesa dell'aggiornamento definitivo della modulistica, per la presentazione possono essere utilizzati i moduli, da ritenersi provvisori, presenti sul sito nella sezione modulistica del SUE.

Sono stati introdotti/sostituiti i seguenti moduli:

- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
- Relazione Tecnica Progetto (da utilizzare per SCIA, DIA, PDC, CIL asseverata)
- Modello A - Comunicazione di interventi di manutenzione straordinaria
- Modello B - Comunicazione di interventi edilizi
- Comunicazione preventiva installazione impianti solari termici

I diritti di segreteria da corrispondere per la SCIA, per il momento, restano quelli deliberati per le DIA.

Con l'entrata in vigore il 29 marzo 2011 del **D.Lgs. 03 marzo 2011, n. 28**, si segnalano ulteriori novità in materia di procedure amministrative in tema di installazione di impianti da fonti rinnovabili, con particolare riferimento agli articoli 5, 6 e 7.

Da una lettura del Decreto, in combinato disposto con le Linee Guida sulle rinnovabili (DM del 10 settembre 2010), si è tentato di ricostruire il complicato mosaico delle procedure amministrative, in particolare per il fotovoltaico, che si vengono a delineare:

1) Comunicazione (CIL) al Comune, per impianti fino a 200 kW realizzati su edifici esistenti e su loro pertinenze, fuori dalle zone A (centri storici e ambiti ad essi assimilati);

2) Comunicazione (CIL asseverata) al Comune, senza limiti di potenza degli impianti, per quelli aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi. La superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto su cui viene realizzato, e l'intervento non deve ricadere nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004;

3) Procedura Abilitativa Semplificata (PAS – utilizzo provvisorio modello DIA), senza limiti di potenza, per i pannelli posti sugli edifici che non sporgano dal tetto;

4) Procedura Abilitativa Semplificata (PAS - utilizzo provvisorio modello DIA) per tutti gli impianti fino a 20 kW di potenza diversi da quelli indicati ai punti precedenti (salvo che la regione incrementi fino ad 1MW);

5) Autorizzazione unica (Provinciale), per tutti gli altri impianti oltre i 20 kW (salvo eventuale diversa determinazione della Regione).

L'art. 7 prevede cosiddette *"semplificazioni"* anche per altre tipologie di impianti termici, discriminati a seconda delle modalità di installazione.

Si elencano sinteticamente le diverse discipline applicabili all'attività edilizia ai sensi della normativa vigente, demandando, in ogni caso ad attenta lettura dei disposti di legge.



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P 41016 – P.zza 1°Maggio, 26 – P.IVA 00224020362 – tel. 059.6789111 – fax 059.6789123

Servizio Programmazione e Gestione del Territorio

Disciplina titoli abilitativi	Riferimento normativo	Informazioni e modulistica
Attività edilizia libera	- Art. 6, co. 1, DPR 380/2001 Opere di MO	Nessun adempimento Si veda in ogni caso la Circolare Regionale PG 2010.0196035 del 02.08.2010
Comunicazione preventiva Inizio Lavori	- Art. 7, co. 1, D.Lgs. 28/2011 – impianti solari termici a tetto (Art. 11, co. 3, D.Lgs. 115/2008)	Info e Modulistica sul sito
Comunicazione Inizio Lavori (CIL)	- Art. 6, co. 2, DPR 380/2001 Lettera d), escluso solare termico	Info e Modulistica sul sito
Comunicazione Inizio Lavori (CIL) asseverata	- Art. 6, co. 2, DPR 380/2001 Lettera a) - opere di MS e installazione rinnovabili assimilate - Art. 7, commi 2 e 5 D.Lgs. 28/2011 * impianti solari termici non a tetto; * impianti termici da rinnovabili, non da fonte solare, per la produzione di acqua calda e aria in edifici esistenti	Info e Modulistica sul sito
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	- Art. 19 L241/1990 come modificato dalla L.122/2010 e dal DL 70/2011; - Art. 8 LR 31/2002	Modulistica provvisoria sul sito - in aggiornamento –
Denuncia di Inizio Attività (DIA)	- Art. 8 LR 31/2002; - DCC n. 53 del 30.12.2003;	Info e Modulistica sul sito
Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)	- Art. 6 D.Lgs. 28/2011	Utilizzo provvisorio modulistica DIA
Permesso di Costruire (PdC)	- Art. 12 LR 31/2002; - DCC n. 53 del 30.12.2003	Info e Modulistica sul sito

Alla luce del suddetto quadro sono stati aggiornati i modelli di Comunicazione Inizio Lavori (CIL), reintrodotta il modello di Comunicazione preventiva ex art. 11 del D.Lgs. 115/2008 per i casi previsti dal D.Lgs. 28/2011; per quanto attiene alla PAS si ritiene di poter utilizzare in via provvisoria la modulistica DIA sino a definizione della nuova.

I diritti di segreteria da corrispondere restano quelli deliberati per le Comunicazioni o le DIA.

Si uniscono alla presente due tabelle riepilogative per le procedure di messa in opera di impianti da fonti rinnovabili: la prima è determinata in base alla tipologia di fonte rinnovabile, la seconda è definita sulla base della procedura amministrativa da utilizzare.

Il Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione del Territorio

Arch. Mara Pivetti

D.M. 10 SETTEMBRE 2010 – Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
Coordinato con Decreto Legislativo 3 marzo 2001, n.28 - TABELLA 1 (punto 12.9) adattata

FONTE RINNOVABILE	Rif. art. DM	CONDIZIONI DA RISPETTARE			REGIME URBANISTICO EDILIZIO
		MODALITA' OPERATIVE/DI INSTALLAZIONE	ULTERIORI CONDIZIONI	POTENZA	
FOTOVOLTAICA	12.1 a)	impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto su cui viene realizzato	gli interventi non devono ricadere nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio	qualsiasi	COMUNICAZIONE DPR 380/2001 art.6, comma 2, lett. a)
	12.1 b)	realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze	al di fuori della zona A, di cui al D.M. n. 1444/1968 e zone/edifici assimilati	0-200 kW	COMUNICAZIONE DPR 380/2001 art.6, comma 2, lett. d)
	12.2 a)	moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici; la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati	Anche in zona A di cui al D.M. n. 1444/1968 e zone/edifici assimilati	qualsiasi	PAS Procedura Abilitativa Semplificata
	12.2 b)	Installazione pannelli fotovoltaici tipologie residuali	Nessuna, salvo autorizzazioni altri Enti o atti di assenso	0-20 kW	PAS
	10	Installazione pannelli fotovoltaici a terra (non pertinenze)	nessuna	> 20 kW	Autorizzazione Unica Provinciale
BIOMASSA, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS	12.3	operanti in assetto cogenerativo	nessuna	0-50 kW	COMUNICAZIONE DPR 380/2001 art.6, comma 2, lett. a)
		realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici	nessuna	0-200 kW	COMUNICAZIONE DPR 380/2001 art.6, comma 2, lett. a)
	12.4	operanti in assetto cogenerativo	Nessuna, salvo autorizzazioni altri Enti o atti di assenso	50-1000 kWe ovvero a 3.000 kWt	PAS
		alimentati da biomasse	Nessuna, salvo autorizzazioni altri Enti o atti di assenso	0-200 kW	PAS
		alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	Nessuna, salvo autorizzazioni altri Enti o atti di assenso	0-250 kW	PAS
10	Altri Impianti cogenerativi Altri Impianti non cogenerativi		> 1000 kW > 250kW	Autorizzazione Unica Provinciale	
EOLICA	12.5	installati su tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 mt	gli interventi non devono ricadere nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio	qualsiasi	COMUNICAZIONE DPR 380/2001 art.6, comma 2, lett. a)
	12.6	Altri casi	Nessuna, salvo autorizzazioni altri Enti o atti di assenso	0-60 kW	PAS
	10	Altri casi		> 60 kW	Autorizzazione Unica Provinciale
IDRAULICA E GEOTERMICA (Per impianti geotermici le prescrizioni saranno stabilite con Decreto entro 3 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 28/2011)	12.7	impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici	nessuna	0-200 kW	COMUNICAZIONE DPR 380/2001 art.6, comma 2, lett. a)
	12.8	alimentati da fonte idraulica	nessuna	0-100 kW	PAS

Art.7 D.Lgs. 28 del 03.03.2011

IMPIANTI TERMICI	1	Istallazione impianti solari termici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e In orientamento senza modifica della sagoma	gli interventi non devono ricadere nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio	Comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 11, co. 3, del D.Lgs 115/2008
	2	impianti solari termici realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali degli edifici	realizzati al di fuori della zona A , di cui al D.M. n.1444/1968 e zone/edifici assimilati	COMUNICAZIONE DPR 380/2001 art.6, co.2, lett. a)
	3	impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili , diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2 (diversi dai pannelli solari), realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici	anche in zona A di cui al D.M. n.1444/1968 e zone/edifici assimilati	COMUNICAZIONE DPR 380/2001 art.6, co. 2, lett. a)

TABELLA 2 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Procedura Amministrativa	Tipologia impianto	Note
Comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 11, co. 3, del D.Lgs 115/2008	Istallazione impianti solari termici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e In orientamento senza modifica della sagoma; gli interventi non devono ricadere nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio	Art. 7, c. 1, D,Lgs. 28/2011
CIL - COMUNICAZIONE DPR 380/2001 art. 6, comma 2, lett. d)	Pannelli solari fotovoltaici fino a 200 kW di potenza, su edifici esistenti e su loro pertinenze, al di fuori della zona A di cui al DM LLPP 2 aprile 1968, n. 1444 e zone/edifici assimilati	Art.6, c.11, D.Lgs.28/2011 Punto 12.1 b) D.M. 10/9/2010
CIL – COMUNICAZIONE ASSEVERATA DPR 380/2001 art. 6, comma 2, lett. a)	<ul style="list-style-type: none"> • impianti fotovoltaici, senza limiti di potenza, aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto su cui viene realizzato e, gli interventi non devono ricadere nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio [12.1 a) D.M. 10/9/2010] • Impianti a biomassa, gas di discarica, gas residuati per la produzione di energia elettrica fino a 50 kW che operano in assetto cogenerativi [12.3 a) D.M. 10/9/2010] • impianti a biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, impianti idroelettrici e geotermoelettrici: fino a 200 kW di potenza, realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici [12.3 b) D.M. 10/9/2010] • Singoli generatori eolici sui tetti di edifici esistenti, di qualsiasi potenza, con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metri; gli interventi non devono ricadere nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio [12.5 a) D.M. 10/9/2010] • impianti solari termici realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali degli edifici realizzati al di fuori della zona A, di cui al D.M. n. 1444/1968 e zone/edifici assimilati; [Art.7, c. 2, D.Lgs. 28/2011] • impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, diversi da quelli solari, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici; [Art. 7, c. 5, D,Lgs. 28/2011] 	Art.6, c.11, D.Lgs.28/2011 Punto 11.9 D.M. 10/9/2010
PAS - PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA art. 6 D.Lgs. 28/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti fotovoltaici senza limiti di potenza collocati sugli edifici; la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati (anche in zona A di cui al DM LLPP 2 aprile 1968, n. 1444 e zone/edifici assimilati) • Impianti fotovoltaici sino a 20 kW di potenza non rientranti nei casi precedenti (ad es. eccedenti la superficie del tetto, non a servizio di edifici esistenti, ecc.) • Pannelli solari termici per i quali non basta la CIL – Comunicazione di inizio lavori di attività edilizia libera • Impianti a biomassa, gas di discarica, gas residuati da 50 kW a 1 MW che operano in assetto cogenerativo • Altri impianti a biomassa fino a 200 kW • Altri impianti a gas di discarica, gas residuati fino a 250 kW • Impianti a fonte idraulica fino a 100 kW • Impianti eolici fino a 60 kW che non ricadono nel campo della CIL - Comunicazione di inizio lavori di attività edilizia libera 	Art.6, D.Lgs.28/2011 p. 12.2 - D.M. 10/9/2010 p. 12.4 - D.M. 10/9/2010 p. 12.6 - D.M. 10/9/2010 p. 12.8 - D.M. 10/9/2010
AUTORIZZAZIONE UNICA PROVINCIALE art. 12 D.Lgs. 387/2003	Tutti gli altri impianti alimentati da fonti rinnovabili non elencati nei casi precedenti	Art.5, D.Lgs.28/2011 p. 10 D.M. 10/9/2010 Per impianti oltre 1 MW necessaria preliminare procedura di VIA